

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

"Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2020"

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (G.U.R.I. n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (G.U.R.I. n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (G.U.R.I. n. 26 del 1° febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTA la legge 3 agosto 2017, n. 123 (G.U.R.I. n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (G.U.R.I. n. 114 del 18 maggio 2018), recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto direttoriale n. 9801 del 4 maggio 2018, recante disposizioni urgenti in materia di pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema "circuizione (PS)";

VISTO il decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018, con il quale sono stati resi noti gli esiti dell'iter istruttorio di cui al predetto decreto direttoriale n. 9801 del 4 maggio 2018;

VISTO il decreto direttoriale n. 11778 del 29 maggio 2018, recante disposizioni in materia di pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)";

VISTO il decreto direttoriale n. 19130 del 24 settembre 2018, con il quale sono stati resi noti gli esiti dell'iter istruttorio di cui al predetto decreto direttoriale n. 11778 del 29 maggio 2018;

VISTO il decreto direttoriale n. 11779 del 29 maggio 2018, recante disposizioni in materia di pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema "tonnara fissa (TRAP)";

VISTO il decreto direttoriale n. 21975 del 7 novembre 2018, con il quale sono stati resi noti gli esiti dell'iter istruttorio di cui al predetto decreto direttoriale n. 11779 del 29 maggio 2018;



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

VISTO il decreto direttoriale n. 6750 del 17 aprile 2019, recante disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019 e, con il quale, sono stati ulteriormente prorogati i termini e le modalità istruttorie di cui al richiamato decreto direttoriale n. 11778 del 29 maggio 2018;

VISTO il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, recante ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019;

VISTO il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, recante l'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;

VISTO l'ulteriore decreto direttoriale n. 9204 del 3 giugno 2019, recante disposizioni specifiche, a valere sulla campagna di pesca 2019, per i sistemi "circuizione (PS)" e "palangaro (LL)" e, con il quale, si è provveduto a reiterare la proroga di termini e modalità di cui al richiamato decreto direttoriale n. 11778 del 29 maggio 2018;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 18-02, recante un Piano pluriennale di gestione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell'Atlantico occidentale e nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 19-04, recante modifiche formali alla precedente n. 18-02;

VISTO l'articolo 53 del regolamento (UE) n. 2019/833, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 141/1 del 28 maggio 2019, recante, nello specifico, la modifica di alcuni articoli del richiamato regolamento (UE) n. 2016/1627, al fine di adeguarli alle previsioni delle suddette norme internazionali;



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/123 del Consiglio del 27 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 25/1 del 31 gennaio 2020, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione Europea, per l'annualità 2020, confermando all'Italia una quota nazionale pari a 4.756,49 tonnellate, nonché riconosciuto, per l'annualità 2020, un numero massimo di operatori autorizzabili alla pesca bersaglio del tonno rosso, pari a: 19, con il sistema "circuizione (PS)"; 35, con il sistema "palangaro (LL)" e 6, con il sistema "tonnara fissa (TRAP)";

VISTA l'istanza avanzata, in data 11 aprile 2019, ai competenti Servizi della Commissione europea, al fine di ottenere, già a valere sulla precedente annualità, l'inserimento di ulteriori 5 (cinque) posizioni aggiuntive nel settore del "palangaro (LL)";

VISTO il Piano Annuale di Pesca e di Capacità (2020) trasmesso alla Commissione europea, recante la richiesta, nel rispetto dei richiamati obblighi sovranazionali, di ulteriori posizioni aggiuntive (fino ad un massimo di due imbarcazioni) nel settore della "circuizione (PS)", nonché la conferma della predetta istanza relativa al settore del "palangaro (LL)";

VISTO il Piano Annuale di Pesca e di Capacità (2020) dell'Unione europea, recante l'inserimento delle suddette posizioni aggiuntive in entrambi i settori della "circuizione (PS)" e del "palangaro (LL)", come, peraltro, approvato al termine dei lavori della Sessione Intermedia del Panel 2 dell'ICCAT (Madrid – 5/6 marzo 2020);

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/455 del Consiglio del 26 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 97/1 del 30 marzo 2020, con il quale, in linea con le suddette determinazioni internazionali, si è proceduto alla modifica del richiamato e precedente regolamento (UE) n. 2020/123, formalizzando, per il 2020, i richiesti incrementi di flotta, fino ad un massimo di 21 unità, per il sistema "circuizione (PS)" e 40, per il sistema "palangaro (LL)";

VISTO il precedente decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, recante disposizioni urgenti e specifiche, a valere sulla campagna di pesca 2020, per i sistemi "circuizione (PS)" e "palangaro (LL)", provvedendo, in particolare, ad avviare i pertinenti iter istruttori attraverso cui assicurare, per la corrente annualità, la copertura integrale dei richiamati nuovi massimali di flotta riconosciuti in sede sovranazionale;

VISTI, in particolare, gli esiti dell'iter istruttorio di cui all'articolo 1 del richiamato decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, modificato da ultimo dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

VISTO il decreto direttoriale n. 25194 del 29 dicembre 2017, con il quale al Dr. Giovanni D'Onofrio è stato conferito l'incarico di titolare dell'ufficio dirigenziale non generale (PEMAC III);

CONSIDERATO che, allo stato dell'arte, non risulta ancora perfezionata la procedura di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC);

VISTA la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020 (come modificata dall'ulteriore direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020), con la quale il Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica (DIQPAI), al fine di garantire, nelle more del suddetto perfezionamento, la continuità dell'azione amministrativa, ha autorizzato i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, all'adozione di tutti gli atti di gestione ordinaria, ricadenti nell'alveo degli specifici e reciproci compiti d'istituto;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 2 del richiamato decreto direttoriale n. 25194 del 29 dicembre 2017, tra le competenze istituzionali del Dr. Giovanni D'Onofrio, nella sua qualità di titolare dell'ufficio dirigenziale non generale (PEMAC III), ricadono, tra l'altro: le attività di coordinamento e gestione, in ambito nazionale, in materia di conservazione delle risorse e delle misure tecniche relative all'attività di pesca marittima; i piani di gestione; le funzioni amministrative concernenti le licenze di pesca; nonché, l'attuazione delle misure previste dalla legislazione europea e nazionale in materia di controlli attinenti alla pesca;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'attuazione, a livello nazionale, delle sopra richiamate norme sovranazionali, in materia di gestione, monitoraggio e controllo della risorsa tonno rosso, risultano evidentemente riconducibili alle suddette funzioni ordinarie d'istituto;

CONSIDERATO, altresì, che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2013 e la pacifica giurisprudenza amministrativa, in materia, riconducono i provvedimenti attuativi, a livello nazionale, della richiamata disciplina sovranazionale, al novero degli atti di gestione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATA l'improcrastinabile necessità di consentire nelle more del suddetto perfezionamento, il formale avvio della campagna di pesca 2020, nel rispetto delle stringenti, tassative ed oramai sempre più imminenti scadenze fissate dalla richiamata normativa sovranazionale, con particolare riguardo al sistema "circuizione-PS" (11 maggio 2020: comunicazione all'ICCAT dell'elenco delle barche autorizzate alla pesca bersaglio del tonno rosso; 21 maggio 2020: comunicazione all'ICCAT delle operazioni di pesca congiunta; 26 maggio 2020: inizio effettivo della campagna di pesca);

CONSIDERATO che il mancato rispetto delle suddette scadenze arrecherebbe irrimediabile pregiudizio al corretto avvio e svolgimento della medesima campagna di pesca del tonno rosso, per l'annualità 2020,



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

con conseguenti e più che potenziali rischi di rilevanti danni alla filiera economico produttiva dell'intero settore interessato:

RITENUTO, in particolare, di dover determinare, per la campagna di pesca 2020, la composizione quantitativa e qualitativa dei settori nazionali autorizzati alla cattura bersaglio del tonno rosso:

- con il sistema "circuizione (PS)", in ragione della rispettiva configurazione storicamente e giuridicamente determinatasi, nonché dei richiamati esiti dell'iter istruttorio di cui all'articolo 1 del citato decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020;
- con il sistema "palangaro (LL)", nelle more degli esiti dell'iter istruttorio di cui all'articolo 2 del citato decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, in ragione della rispettiva configurazione storicamente e giuridicamente determinatasi;
- con il sistema "tonnara fissa (TRAP)", in ragione della rispettiva configurazione storicamente e giuridicamente determinatasi, nonché degli esiti istruttori di cui al citato decreto direttoriale n. 21975 del 7 novembre 2018;

CONSIDERATO che, con la Sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, preso atto anche delle richiamate determinazioni assunte dall'Amministrazione nel corso della campagna 2019, ha, in sede giurisdizionale, parzialmente riformato la precedente Sentenza del TAR Lazio, n. 4000/2018 del 12 aprile 2018, riconoscendo, pur in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile nella vigente normativa sovranazionale, anche al settore "tonnara fissa (TRAP)" l'attribuzione di contingenti individuali di cattura, nonché l'applicazione del medesimo meccanismo di flessibilità attualmente previsto per il settore "palangaro (LL)";

CONSIDERATO, inoltre, che, son successiva Sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020, lo stesso TAR Lazio, preso atto della suddetta pronuncia del superiore Consiglio di Stato, ha evidenziato, quali profili di legittimità del criterio di ripartizione adottato nel richiamato decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, il rispetto del contingente "storico" del 2018 (per gli impianti autorizzati fino a detta annualità), nonché la suddivisione paritaria della sola quanta aggiuntiva spettante al settore "tonnara fissa (TRAP)" (per i nuovi impianti autorizzati a decorrere dal 2019);

RITENUTO, pertanto, in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile nella vigente normativa sovranazionale, di dover procedere, unicamente in ragione del suddetto indirizzo giurisprudenziale, alla determinazione e conseguente attribuzione, per la campagna di pesca 2020, di contingenti individuali di cattura a ciascuno degli impianti autorizzati alla pesca bersaglio del tonno rosso, con il sistema "tonnara fissa (TRAP)";

CONSIDERATO che, in applicazione al paragrafo 38 della citata raccomandazione ICCAT n. 18-02, il richiamato articolo 53 del regolamento (UE) n. 2019/833, ha novellato le attuali disposizioni unionali in materia di catture accessorie di tonno rosso, stabilendo l'incremento della percentuale ammessa, in sede di sbarco, dal 5% al 20%, ovvero che detta percentuale possa essere calcolata su base annuale, unicamente per le imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della "piccola pesca costiera" (come definita al paragrafo



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

3, lettera w, della citata raccomandazione ICCAT 19-04, nonché al comma 1 dell'articolo 3 del richiamato decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019);

CONSIDERATO che i dati di cattura dell'ultimo triennio evidenziano come l'esaurimento del contingente cosiddetto "indiviso (UNCL)" e la conseguente interruzione definitiva dei prelievi accessori di tonno rosso, occorrano, generalmente, tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giungo;

CONSIDERATO che entrambe le suddette modifiche in materia di catture accessorie, potrebbero determinare una rilevante anticipazione delle consuete tempistiche di esaurimento del predetto contingente "indiviso (UNCL)", con il conseguente e più che potenziale rischio di non poter assicurare, soprattutto in termini temporali, la necessaria copertura di tutti i prelievi di tonno rosso non imputabili ai contingenti rispettivamente assegnati ai settori autorizzati alle catture bersaglio di detta specie ittica;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, questa Direzione Generale, in presenza di mutamenti che, nel corso del triennio 2018-2020, dovessero interessare il quadro tecnico-normativo di riferimento, procede, con proprio provvedimento, alla modifica degli schemi di ripartizione di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 1, onde assicurare l'esatto adempimento di nuovi obblighi e prescrizioni eventualmente definiti in sede sovranazionale;

CONSIDERATO, altresì, che, entrambe le suddette modifiche in materia di catture accessorie, rappresentano indubbio presupposto, di fatto e di diritto, ai fini dell'applicabilità di quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, del citato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, integrando un'evidente fattispecie di significativo mutamento del quadro tecnico-normativo di riferimento;

RITENUTO, pertanto, di dover adeguare, anche in ragione del principio precauzionale, le attuali disposizioni nazionali, in materia di catture accessorie di tonno rosso, al mutato quadro normativo sovranazionale di riferimento, determinando, unicamente nell'ambito della quota aggiuntiva (pari a 448,13 tonnellate) complessivamente spettante all'Italia per il 2020, l'incremento del predetto contingente "indiviso (UNCL)" e assicurando, nel contempo, un adeguato sistema di monitoraggio e controllo sulla percentuale ammessa, soprattutto nei casi i cui il calcolo della medesima sia consentito su base annuale;

RITENUTO, inoltre, in ragione della contingente situazione di emergenza sanitaria nazionale, di dover adottare misure urgenti e transitorie che, unicamente a valere sulla corrente campagna di pesca 2020, consentano un maggiore flessibilità relativamente al trasferimento ed alla gestione dei contingenti individuali di cattura, da parte dei rispettivi titolari;

DECRETA



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

Articolo 1

Ripartizione del contingente nazionale di cattura

- 1. La quota aggiuntiva (pari a 448,13 tonnellate) complessivamente spettante all'Italia, per il 2020, è ripartita in ragione delle seguenti modalità:
 - 116,48 tonnellate sono attribuite al contingente "indiviso (UNCL)";
 - 331,65 tonnellate sono attribuite ai diversi settori autorizzati e ripartite tra i medesimi secondo i coefficienti stabiliti nello schema di ripartizione, per l'annualità 2020, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato:

SISTEMA	Tonnellate
Circuizione (PS)	254,53
Palangaro (LL)	46,51
Tonnara fissa (TRAP)	28,96
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	1,65
Quota non divisa (UNCL)	116,48
totale	448,13

2. In applicazione a quanto stabilito al precedente comma 1, il richiamato schema di ripartizione, per l'annualità 2020, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, è così modificato:

SISTEMA	Tonnellate		
	Quote 2020 in base all' articolo 1, comma 1, del D.D. n. 8876/2018	Quote 2020 in base a questo decreto	
Circuizione (PS)	3.541,45	3.459,33	
Palangaro (LL)	646,68	631,80	
Tonnara fissa (TRAP)	402,66	393,86	
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	21,60	21,50	
Quota non divisa (UNCL)	144,37	250,00	
totale	4.756,75	4.756,49	



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

Articolo 2

Iter istruttorio di cui all'articolo 1 del decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020

- 1. Sulla base dei criteri di priorità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, in premessa citato, è formulato, in Allegato 1, l'ordine di graduatoria delle imbarcazioni che, in relazione all'espletamento del pertinente iter istruttorio, sono risultate in possesso dei requisiti tecnico-amministrativi di cui al comma 1 del precedente articolo 1 del medesimo decreto.
- 2. Alle imprese di pesca, cui fanno capo le imbarcazioni che sono risultate carenti di uno o più dei suddetti requisiti tecnico-amministrativi, questa Direzione Generale provvederà a notificare il mancato accoglimento delle relative istanze, secondo termini e modalità di legge.
- 3. Ai fini dell'effettiva partecipazione alla corrente campagna 2020, le imprese di pesca, cui fanno capo le imbarcazioni utilmente inserite nelle prime 2 (due) posizioni del richiamato ordine di graduatoria, dovranno:
 - assicurarne il regolare armamento ed equipaggiamento;
 - procedere, ove necessario ed in linea con la rinunzia espressamente formulata nell'ambito del pertinente iter istruttorio, allo sbarco definitivo di qualsivoglia attrezzo/sistema di pesca diverso dalla circuizione (PS);
 - effettuare, entro e non oltre il termine di 24 ore dalla data di notifica del presente decreto, il versamento degli oneri di cui alla pertinente Circolare ICCAT, in materia di Programma Regionale di Osservazione.
- 4. Fatto salvo il richiamato ordine di graduatoria, le imprese di pesca di cui al precedente comma 3 che, per comprovati motivi di forza maggiore anche correlati alla tempistica d'urgenza di questo decreto, non fossero in grado di assicurare, per la corrente annualità 2020, le predette condizioni di operatività dovranno darne immediata e tempestiva comunicazione a questa Direzione Generale, mediante i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it pemac3@pec.politicheagricole.gov.it pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it.
- 5. Questa Direzione Generale, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui alla normativa sovranazionale in premessa citata, procederà all'individuazione dell'imbarcazione sostitutiva, a valere unicamente sulla campagna 2020, seguendo la progressione del suddetto ordine di graduatoria, a condizione che l'impresa di pesca interessata, sia, in ogni caso, in grado di assicurare il rispetto dei parametri di operatività di cui al precedente comma 3.
- 6. La permanenza nel richiamato ordine di graduatoria, per le imbarcazioni inserite dopo la seconda posizione, rimane subordinata al costante rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del richiamato decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020.
- 7. Fatto salvo quanto stabilito ai precedenti commi 4 e 5, per le medesime imbarcazioni di cui al precedente comma 6, l'effettiva operatività della rinunzia ai sistemi/attrezzi da pesca (di cui al comma 2 dell'articolo 1 del richiamato decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020), si intende procrastinata fino all'eventuale partecipazione alla prima campagna utile.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

Articolo 3

Sistema circuizione (PS)

- 1. Le unità autorizzate, per la campagna di pesca 2020, alla cattura bersaglio del tonno rosso, con il sistema "circuizione (PS)", con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'Allegato 2.
- 2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1 sono determinate in proporzione al valore finale del contingente complessivamente assegnato al sistema (come rimodulato nella tabella di cui al comma 2 del precedente articolo 1) e possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa Direzione Generale.
- 3. Per la corrente annualità 2020, non sono applicabili le soglie massimali di cui al comma 7 dell'articolo unico del decreto direttoriale n. 9801 del 4 maggio 2018, in premessa citato.
- 4. Ove necessario, in eventuale applicazione a quanto stabilito ai commi 4 e 5 del precedente articolo 2, con ulteriore e successivo provvedimento, questa Direzione Generale provvederà all'ulteriore e definitivo aggiornamento dell'elenco in Allegato 2, con conseguente ulteriore e definitiva rideterminazione dei contingenti individuali di cattura.

Articolo 4

Sistema palangaro (LL)

- 1. Le unità inizialmente autorizzate, per la campagna di pesca 2020, alla cattura bersaglio del tonno rosso, con il sistema "palangaro (LL)", con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'Allegato 3.
- 2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1 sono determinate in proporzione al valore finale del contingente complessivamente assegnato al sistema (come rimodulato nella tabella di cui al comma 2 del precedente articolo 1) e possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa Direzione Generale.
- 3. Per la corrente annualità 2020, non sono applicabili le soglie massimali di cui al comma 6 dell'articolo unico del decreto direttoriale n. 11778 del 29 maggio 2018, in premessa citato.
- 4. Le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, si applicano *mutatis mutandis* anche per la corrente annualità 2020.
- 5. Con ulteriore e successivo provvedimento, si procederà ad aggiornare l'elenco di cui al precedente comma 1, in virtù degli esiti dell'iter istruttorio di cui all'articolo 2 del decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, in premessa citato.
- 6. A conferma di quanto stabilito con la propria nota n. 20673 del 20 dicembre 2019, i quantitativi eventualmente già catturati dalle unità di cui al precedente comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal primo gennaio 2020, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato Allegato 3.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

Articolo 5

Sistema tonnara fissa (TRAP)

- 1. Gli impianti autorizzati, per la campagna di pesca 2020, alla cattura bersaglio del tonno rosso, con il sistema "tonnara fissa (TRAP)", con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportati nell'Allegato 4.
- 2. Per gli impianti di cui alla Parte A del richiamato Allegato 4, le quote individuali di cattura sono determinate in ragione delle rispettive medie percentuali di cattura riferite al triennio 2015-2017, applicate sulla consistenza del contingente *storico* 2018, pari a 328,36 tonnellate.
- 3. Per gli impianti di cui alla Parte B del richiamato Allegato 4, le quote individuali di cattura sono determinate in misura paritaria del 50%, a valere sulla differenza tra il valore finale (393,86 tonnellate) del contingente assegnato al settore, per il 2020, ed il suddetto contingente *storico* 2018 (328,36 tonnellate), per un totale di 65,50 tonnellate.
- 4. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilità residua del contingente "indiviso (UNCL)", questa Direzione Generale, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, può riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui ai precedenti commi 2 e 3, un margine di flessibilità pari al 5% dei medesimi.
- 5. I quantitativi eventualmente già catturati dagli impianti di cui al precedente comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal primo gennaio 2020, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato Allegato 4.

Articolo 6

Catture accessorie (BY-CATCH)

- 1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, la percentuale ammessa, in sede di sbarco, dalle vigenti normative sovranazionali è pari al 20 %, da calcolarsi:
 - in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 2017/2107, in premessa citato;
 - in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche.
- 2. Il calcolo di cui al precedente comma 1 è consentito su base annuale, nei seguenti casi:
 - Per le imbarcazioni denominate *feluche*, a condizione che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco.
 - Per le imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della "piccola pesca costiera" (come definita al paragrafo 3, lettera w, della raccomandazione ICCAT 19-04, in premessa citata, ovvero al comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato), a condizione che le stesse non siano autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada e/o dell'alalunga e che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco.

3. In funzione dell'effettivo andamento e della distribuzione geografica delle catture accessorie, questa Direzione Generale si riserva la facoltà, con ulteriore e successivo provvedimento, di procedere all'eventuale ripartizione della consistenza residua del contingente "indiviso (UNCL)", di cui al comma 2 del precedente articolo 1, tra le flotte che, non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, risultano complessivamente iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella giurisdizione di una determinata Direzione Marittima.

Articolo 7

Misure urgenti e transitorie in materia di trasferimento e gestione dei contingenti individuali di cattura

- 1. In ragione della contingente situazione di emergenza sanitaria nazionale, in via del tutto eccezionale e per la sola campagna di pesca 2020, è consentito, in deroga al comma 3 dell'articolo 5 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2020, in premessa citato, il trasferimento totale o parziale e a titolo temporaneo dei contingenti individuali di cattura di cui agli Allegati 2, 3 e 4, anche tra sistemi di pesca differenti.
- 2. Qualora, nell'ambito dei presupposti emergenziali di cui al precedente comma 1, i titolari dei suddetti contingenti individuali di cattura intendano rinunciarvi espressamente, in misura totale o parziale e a titolo temporaneo, questa Direzione Generale si riserva la facoltà di riassegnare i medesimi a valere sulla consistenza residua del contingente "indiviso (UNCL)", per l'anno 2020.
- 3. L'effettiva fruizione delle possibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere preventivamente comunicata a questa Direzione Generale, onde consentire, secondo modalità e termini vigenti, le conseguenti modifiche del Piano Annuale di Pesca 2020.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca, si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come debitamente riportati negli elenchi di cui agli Allegati 2, 3 e 4.
- 2. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati, qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema "stereoscopico" sulle catture effettuate nell'ambito dei sistemi "circuizione (PS)" e "tonnara fissa (TRAP)" e destinate alle attività d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del contingente originariamente assegnato, il quantitativo eventualmente non utilizzato potrà essere riassegnato al sistema interessato, unicamente a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proseguire la campagna di pesca. In assenza di detti presupporti, il suddetto quantitativo potrà essere riassegnato al contingente "indiviso (UNCL)".



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITTIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA (PEMAC III)

- 3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 7, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 del richiamato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, si applicano *mutatis mutandis* anche alla corrente annualità 2020.
- 4. Considerati i presupposti di urgenza in premessa citati, questo decreto è direttamente notificato alle imprese di pesca cui fanno capo le imbarcazioni in Allegato 1 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Roma, lì	
Il Dirigente	
G.C. D'Onofrio	
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)	

Il Funzionario: C.F. Giovannone

TONNO ROSSO – SISTEMA CIRCUIZIONE (PS) – GRADUATORIA EX ART. 1 D.D. N. 7398 DEL 20 APRILE 2020

N. PROG.	NUMERO UE	NOME NAVE	ANZIANITA' IMPRESA (ANNI)	QUOTA (TONNELLATE)
1	ITA000013827	VINCENZO FERRIGNO	12	228,934
2	ITA000026634	FUTURA PRIMA	12	219,458
3	ITA000015867	PADRE PIO	12	70,00
4	ITA000018561	ALDO	//	100,00

<u>TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2020</u>

SISTEMA - CIRCUIZIONE (PS)

		SISTEMA - CIRCUIZ	TONE (15)	
N. Permesso di pesca speciale	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2020 (TONNELLATE)
ITA01/PS/2020	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	243,892
ITA02/PS/2020	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	97,907
ITA03/PS/2020	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	303,127
ITA04/PS/2020	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	70,66
ITA05/PS/2020	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	110,361
ITA06/PS/2020	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	230,407
ITA07/PS/2020	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	70,66
ITA08/PS/2020	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	215,871
ITA09/PS/2020	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	259,051
ITA10/PS/2020	ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	240,615
ITA11/PS/2020	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	183,969
ITA12/PS/2020	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	177,445
ITA13/PS/2020	ITA000025009	00SA00061M	PADRE PIO P.	219,330
ITA14/PS/2020	ITA000017891	00SA00058M	ENZA MADRE	167,786
ITA15/PS/2020	ITA000026582	00NA02139M	ANGELA ARCELLA	143,916
ITA16/PS/2020	ITA000026375	00CT00313	ALTO MARE PRIMO	66,774
ITA17/PS/2020	ITA000026066	00MV00359M	GAETANO PADRE	108,977
ITA18/PS/2020	ITA000007075	00OR00240	DOBERMANN	53,967
ITA19/PS/2020	ITA000025548	00PC01365	ONDA	59,855
ITA20/PS/2020	ITA000013827	04SA00651	VINCENZO FERRIGNO	222,008
ITA21/PS/2020	ITA000026634	00CT00253M	FUTURA PRIMA	212,752

<u>TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2020</u>

SISTEMA PALANGARO (LL)

N. Permesso di pesca speciale	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2020 (TONNELLATE)
ITA01/LL/2020	ITA000026937	01TP01271	MARIA	46,559
ITA02/LL/2020	ITA000028046	00PA01358M	MARIO LC	49,918
ITA03/LL/2020	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO	48,638
ITA04/LL/2020	ITA000027244	00TP02277	LUCIA	45,116
ITA05/LL/2020	ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	29,844
ITA06/LL/2020	ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	27.373
ITA07/LL/2020	ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	19,430
ITA08/LL/2020	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	23,835
ITA09/LL/2020	ITA000028871	01TP01302	DESTRIERO	22,662
ITA10/LL/2020	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	22,223
ITA11/LL/2020	ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	19,145
ITA12/LL/2020	ITA000016130	01TP01014	LEONARDO PADRE	18,291
ITA13/LL/2020	ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	18,264
ITA14/LL/2020	ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	18,111
ITA15/LL/2020	ITA000019388	01PS00677	TARTAN	16,990
ITA16/LL/2020	ITA000025282	14ME00609	ODISSEA II	10,823
ITA17/LL/2020	ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	15,875
ITA18/LL/2020	ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	14,362
ITA19/LL/2020	ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	13,401
ITA20/LL/2020	ITA000018101	01TP01269	DELFINO II	13,087
ITA21/LL/2020	ITA000026829	02CT00424	ESMERALDA	10,640
ITA22/LL/2020	ITA000029339	00CT02883	ASIA	8,108
ITA23/LL/2020	ITA000026885	02CT00425	//	7,812
ITA24/LL/2020	ITA000024600	02CT00413	//	7,753
ITA25/LL/2020	ITA000019847	06NA00013	NETTUNO	7,364
ITA26/LL/2020	ITA000024775	01TP01296	FRANCESCO I	7,053
ITA27/LL/2020	ITA000018876	03CT00495	CALYPSO	6,896
ITA28/LL/2020	ITA000016198	01TP01145	SARAGO	5,960
ITA29/LL/2020	ITA000025601	01PS00756	SAGITTARIO	5,516
ITA30/LL/2020	ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	5,078
ITA31/LL/2020	ITA000025001	04BA01658	ANDREA DORIA	34,803
ITA32/LL/2020	ITA000003414	00CT00589	ANDREA DORIA SECONDA	5,989
ITA33/LL/2020	ITA000019474	01NA02203	SAMPEI	5,989
ITA34/LL/2020	ITA000027846	01TP01307	MARE NOSTRO	5,397
ITA35/LL/2020	ITA000028498	00VM00646	MARE NOSTRO III	7,556
ITA36/LL/2020	ITA000003420	00CT00290M	AUSONIA	5,397
ITA37/LL/2020	ITA000028065	05TP00449	ALINA	0,540

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2020 SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP) PARTE A N. N. Permesso di pesca speciale **Denominazione – sede impianto** Quota 2020 (tonnellate) Progressivo 001 ITA01/FIS/2020 "ISOLA PIANA" – Carloforte (CI) 188,24 002 ITA02/FIS/2020 "CAPO ALTANO" – Portoscuso (CI) 130,11 003 ITA03/FIS/2020 "PORTO PAGLIA" – Portoscuso (CI) 10,01

	TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2020			
	SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)			
	PARTE B			
N. Progressivo	N. Permesso di nesca speciale Denominazione – sede impianto		Quota 2020 (tonnellate)	
004	ITA04/FIS/2020	"FAVIGNANA" – Trapani (TP)	32,75	
005	ITA05/FIS/2020	"CALA VINAGRA" – Carloforte (CI)	32,75	